



## AUTOCOMPOSTAGGIO

**ATTIVITÀ DI RIDUZIONE RIFIUTI:** *compostaggio dei propri scarti organici, effettuato da utenze domestiche (famiglie) e non domestiche (aziende, scuole, ospedali, ecc.), ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.*

L'art. 38 della legge 221/2015 ha esteso la pratica dell'autocompostaggio non solo alle utenze domestiche (famiglie), ma anche a quelle non domestiche (aziende, scuole, ospedali, ecc.)

Il Codice Ambientale 152/2006 (art.183 lettera e), definisce l'autocompostaggio come *"compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto"*.

Per parlare di autocompostaggio è necessario che:

- l'utenza sia singola e può essere domestica (famiglia) o non domestica (azienda, scuola, ecc.);
- il compost prodotto sia utilizzato dal produttore dello scarto organico;
- l'attività del compostaggio si svolga nel sito, ove si produce lo scarto prodotto.

Per l'autocompostaggio ci si pone al di fuori della normativa rifiuti tanto è vero che il legislatore scrive di *"scarti organici"*. Si tratta, quindi, di un'attività di prevenzione e riduzione rifiuti. La riduzione è attuata con il mancato conferimento del materiale (che in effetti è scarto ma non ancora rifiuto) al sistema di gestione rifiuti.

Il legislatore non pone limiti alla capacità di trattamento. Quindi, per qualsiasi quantità si può organizzare l'attività di autocompostaggio purché ricorrano le condizioni sopra elencate.

Inoltre, non sono richieste autorizzazioni per la pratica di autocompostaggio, visto che si parla di un'attività che si colloca fuori la gestione rifiuti.

La riduzione tariffaria è un obbligo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. La riduzione tariffaria per le altre utenze e tutti gli importi sono conseguentemente lasciati alla volontà del Comune.